



COMUNE DI OLLOLAI
Provincia di Nuoro

**DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE OCCASIONALE
DA PARTE DEGLI HOBBISTI E DEI CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO**

Approvato con deliberazione del G.C. n° 58 del 27/09/2024

INDICE

PAG.3	Art.1. Ambito di applicazione
PAG.3	Art.2. Ambito soggettivo
PAG.3	Art.3. Ambito oggettivo
PAG.3	Art.4. Definizione di hobbista
PAG.3	Art.5 Oggetti che rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche
PAG.3	Art.6. Oggetti che non rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche
PAG.4	Art.7. Attività che non rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche
PAG.4	Art.8. Partecipazione a mercati periodici e manifestazioni paesane
PAG.4	Art.9. Requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro comunale degli hobbisti
PAG.4	Art.10. Requisiti fiscali per l'iscrizione nel registro comunale degli hobbisti
PAG.4	Art.11. Iscrizione al registro degli hobbisti e rilascio tesserino dell'hobbista
PAG.5	Art.12. Validità del tesserino dell'hobbista
PAG.5	Art.13. Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale in occasione di manifestazioni paesane
PAG.5	Art.14. Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale in occasione di mercati periodici
PAG.5	Art.15. Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente disciplinare stabilisce in merito alle autorizzazioni al commercio ambulante su suolo pubblico richieste per la vendita occasionale delle merci da parte degli **Hobbisti**, nonché delle opere dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D.Lgs 114/1998 realizzate dai **Creatori di Opere del Proprio Ingegno (OPI)**.

Art. 2 Ambito soggettivo

Ai fini del presente disciplinare si intendono per:

Hobbisti: le persone fisiche, non in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su area pubblica, che realizzano merci in modo non professionale (non in serie), vendendole occasionalmente e/o che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo occasionale, cose vecchie, di seconda mano e/o collezionabili.

Le merci prodotte devono essere di **modico valore**, derivare dall'impiego prevalente del lavoro manuale, senza vincolo di subordinazione e senza l'ausilio di una stabile organizzazione di mezzi.

Gli hobbisti sono quindi coloro che creano qualcosa di nuovo partendo da beni già esistenti e vendono occasionalmente, barattano, scambiano, assemblano beni già esistenti.

Creatori di OPI (o creativi): le persone fisiche che realizzano in modo non professionale (non in serie) opere che presentano i caratteri di creatività (novità in riferimento a preesistenti creazioni) e di originalità (costituita da elementi di non facile riproducibilità, non in serie né su larga scala), non classificabili come opere d'arte, e le vendono occasionalmente direttamente ai privati.

Le opere prodotte devono derivare dall'impiego prevalente del lavoro manuale, senza vincolo di subordinazione e senza l'ausilio di una stabile organizzazione di mezzi.

I creatori di OPI sono quindi coloro che realizzano beni nuovi con la loro manualità e ingegno e su di essi possono vantare la paternità.

Il DPR n.288/2001, nell'allegato, indica una serie di attività che, in quanto artigianali, non possono essere considerate anche come opere dell'ingegno creativo.

Art. 3 Ambito oggettivo: Hobbisti

Gli **Hobbisti** possono vendere, barattare, proporre o esporre per la vendita occasionale le proprie merci, cose vecchie, di seconda mano e/o collezionabili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria: piccoli lavori di assemblaggio, fotografici, bricolage e similari.

Le merci degli Hobbisti, esposte al pubblico, non possono avere un valore unitario superiore a 250,00 euro.

A ogni vendita deve essere rilasciata una ricevuta non fiscale e, qualora l'importo (unitario) della merce venduta superi l'importo di 77,46 euro, alla ricevuta non fiscale, *da rilasciare obbligatoriamente ad ogni vendita*, si deve applicare una marca da bollo da 2 euro.

Vendite fino a 4.800 euro all'anno esonerano dalla presentazione della denuncia dei redditi.

Vendite superiori a 5.000 euro all'anno obbligano alla dichiarazione tra le prestazioni occasionali (redditi diversi) e all'iscrizione all'INPS Gestione Separata.

Il D.Lgs.N.21/2014 vieta agli hobbisti, privi di partita IVA, di avere un proprio sito destinato alla vendita delle loro merci.

Art. 4 Ambito oggettivo: Creatori di OPI

I **Creatori di OPI** possono vendere o esporre per la vendita occasionale le proprie creazioni.

Le merci degli OPI, esposte al pubblico, se superano l'importo di 77,46 euro, alla ricevuta non fiscale *da rilasciare obbligatoriamente ad ogni vendita*, si deve applicare una marca da bollo da 2 euro.

Vendite fino a 4.800 euro all'anno esonerano dalla presentazione della denuncia dei redditi.

Vendite superiori a 5.000 euro all'anno obbligano alla dichiarazione tra le prestazioni occasionali (redditi diversi) e all'iscrizione all'INPS Gestione Separata.

Il D.Lgs.N.21/2014 vieta ai creatori di OPI, privi di partita IVA, di avere un proprio sito destinato alla vendita delle loro opere.

Art. 5 Iscrizione al Registro degli Hobbisti

Qualora ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3, i soggetti interessati possono fare istanza al Comune di Ollolai utilizzando gli appositi modelli a disposizione all'interno del banner Manifestazioni e Hobbisti presente sul sito istituzionale del comune, di iscrizione nel Registro degli hobbisti e contestuale rilascio del Tesserino dell'hobbista.

Il Registro degli hobbisti è tenuto presso il comune di OLLOLAI e sarà aggiornato in occasione della presentazione di ogni istanza.

L'iscrizione al Registro degli hobbisti del Comune di Ollolai non è necessaria qualora l'hobbista sia iscritto nel Registro degli hobbisti di un altro comune per le tipologie di merci previste nel presente disciplinare.

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno ed è disposta dal Responsabile del Servizio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza del richiedente al protocollo dell'Ente.

Al termine dell'istruttoria al richiedente sarà rilasciato un Tesserino contenente n.30 spazi (numero massimo presenze), della durata di un anno solare, da esibire su richiesta della P.L. e/o dei soggetti deputati ai controlli (5.1).

Ogni giorno di presenza sarà vistato sul Tesserino dell'hobbista (nell'apposito spazio) da parte della P.L. e/o dei soggetti deputati ai controlli

L'hobbista è tenuto a presentare istanza di rinnovo del proprio Tesserino entro il termine di scadenza riportato sul medesimo (5.2).

L'istanza di rinnovo presentata oltre la data di scadenza indicata sul medesimo non sarà accolta (il tesserino scaduto decade) e il soggetto interessato dovrà procedere a richiedere una nuova iscrizione nel Registro degli hobbisti e contestualmente il rilascio del Tesserino dell'hobbista (5.1).

Il Tesserino dell'hobbista, previo accoglimento dell'istanza di concessione all'occupazione di suolo pubblico e nei limiti degli spazi disponibili, autorizza a occupare il suolo pubblico in occasione di manifestazioni, feste, sagre paesane, mercati periodici, ecc. che si svolgono ad Ollolai.

-5.1 Rilascio del Tesserino. Il rilascio del Tesserino dell'hobbista è soggetto al pagamento dei diritti segreteria pari a 20 euro, da versare sul conto corrente n.12203089 intestato al comune di Ollolai o da accreditare su IBAN IT11D0101586791000070040143, con la causale "Iscrizione registro hobbisti" e sul Tesserino va apposta, a spese del richiedente, una marca da bollo.

-5.2 Rinnovo del Tesserino. Il rinnovo del Tesserino dell'hobbista è soggetto al pagamento dei diritti segreteria pari a 10 euro da versare sul ccp n.12203089 intestato al comune di Ollolai o da accreditare su IBAN IT11D0101586791000070040143, indicando nella causale "Rinnovo Tesserino degli hobbisti".

Art. 6 Denuncia OPI

Qualora ricorrano i requisiti di cui all'articolo 4, i soggetti interessati non devono produrre alcuna SCIA/Comunicazione, in quanto si tratta di attività esclusa dall'applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. N.5/2006 "Disciplina generale delle attività commerciali" e del D.Lgs n.114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", ma devono presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dichiarando che le cose poste in vendita sono frutto dell'ingegno creativo del dichiarante.

Art. 7 Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale durante di eventi quali mercatini, manifestazioni, sagre paesane, festività e ricorrenze

Gli hobbisti e gli OPI, fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti, possono partecipare a eventi quali mercatini, manifestazioni, sagre paesane, festività e ricorrenze nei quali è prevista espressamente la loro partecipazione, mentre non possono partecipare a eventi riservati agli operatori professionali (titolari di partita IVA).

In caso di eventi non riservati esclusivamente agli operatori professionali:

- se la richiesta di partecipazione da parte di hobbisti e di OPI prevede l'esercizio del commercio occasionale mediante l'utilizzo di un spazio pubblico, l'assegnazione avverrà:
 - prioritariamente ai titolari di partita IVA;
 - per la parte residuale agli hobbisti e agli OPI, secondo l'ordine di arrivo della domanda e sempre che le merci degli hobbisti e/o le opere degli OPI non siano concorrenziali rispetto a regolari operatori locali;
- se la richiesta di partecipazione da parte di hobbisti e di OPI prevede l'esercizio del commercio occasionale mediante l'utilizzo di un spazio privato, l'accoglimento dell'istanza avverrà sempre che le merci degli hobbisti e/o le opere degli OPI non siano concorrenziali rispetto a regolari operatori locali.

Gli **hobbisti**, per partecipare agli eventi anzi citati, previo ottenimento del tesserino annuale, dovranno presentare al Comune, utilizzando la modulistica a disposizione nel sito istituzionale all'interno del banner Manifestazioni e Hobbisti, la richiesta di concessione all'occupazione di suolo pubblico e/o la comunicazione di utilizzo di uno spazio privato, per la vendita occasionale delle proprie merci.

La richiesta deve essere debitamente compilata e firmata.

Gli **OPI**, dovranno presentare al Comune, utilizzando la modulistica a disposizione nel sito istituzionale all'interno del banner Manifestazioni e Hobbisti, la richiesta di concessione all'occupazione di suolo pubblico e/o la comunicazione di utilizzo di uno spazio privato, per la vendita occasionale delle proprie opere dell'ingegno *contestualmente* alla dichiarazione OPI.

La richiesta e la dichiarazione OPI dovranno essere debitamente compilate e firmate.

Art. 9 Oggetti che non rientrano nella categoria delle produzioni Hobbistiche o dei Creatori di OPI

Ai fini del presente disciplinare **non sono compresi nelle produzioni hobbistiche o nelle creazioni OPI** gli oggetti/prodotti/attività rientranti nel seguente elenco, tassativo, esemplificativo ma non esaustivo:

1. **ogni attività che presenti i caratteri dell'artigianato, anche artistico** (parere n.154074 del 09/07/2012 e Risoluzione 224879 del 5-9-2015);
2. **gli oggetti preziosi** (costituiti, in tutto o in parte, da oro, argento, platino e palladio, coralli, perle di ogni tipo o da pietre preziose come diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi), per cui è necessario essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 127 del T.U.L.P.S
3. **gli strumenti da punta e da taglio quali coltelli e forbici** per cui è necessario essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 37 del T.U.L.P.S. - (ora DUA)
4. **gli esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;**
5. **tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs n.42/2004)**
6. **i distillati alcolici** per cui è necessario essere in possesso della licenza fiscale;

7. **i prodotti alimentari** per cui è necessario, ai sensi della legislazione vigente, presentare apposita DUA - o modello F40 al SUAPE competente, e, se applicabile il Reg. Comunitario 852/2004, la notifica di impresa alimentare da inoltrare alla ASL competente;
8. **gli oggetti che**, per stato di conservazione e genere, **siano ritenuti non idonei a valorizzare qualitativamente il mercato periodico o la manifestazione paesana**;
9. **L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande**;
10. **gli oli, inclusi gli oli essenziali**, per cui è necessario essere imprenditori agricoli, possedere la partita IVA ed essere iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

Gli hobbisti e gli OPI devono rispettare la disciplina inerente l'esposizione dei prezzi al pubblico.

La presenza nei mercati periodici, anche appositamente dedicati, non dà titolo ad alcuna preferenza in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli spazi pubblici durante manifestazioni, sagre paesane, ecc.

Chiunque vende le sue merci/creazioni in modo abituale (non occasionale), non può essere considerato un hobbista o un creatore di OPI, ma è un commerciante o un artigiano, a seconda dei casi, ed è pertanto soggetto all'apertura della partita Iva, all'iscrizione alla Camera di Commercio (sezione commercianti o artigiani), alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (DUA) al suo Comune e alla tenuta delle scritture contabili.

Il presente Disciplinare comunale entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale e sostituisce integralmente quello approvato con delibera G.M. n.55 del 28/09/2015.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente disciplinare, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente.